

Il DPCM del 04.11.2020 fino a quando resterà in vigore?

Resterà in vigore fino al 03 dicembre. L'ordinanza adottata dal Ministro della Salute che individua le regioni che si collocano in zona gialla (rischio moderato), zona arancione (rischio medio-alto) e zona rossa (rischio alto) è efficace per un periodo minimo di 15 gg. in quanto il Ministro della Salute con frequenza settimanale verifica il permanere dei presupposti di appartenenza delle Regioni alle zone sopracitate. Anche l'ordinanza è comunque efficace non oltre il 03 dicembre, data di scadenza del DPCM appena approvato.

NOTA BENE

All'interno dell'area rossa è vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi (inclusi quelli dell'area gialla o arancione), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l'acquisto di beni necessari) o motivi di salute. Non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso.

Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.

Senza una valida ragione per uscire, è obbligatorio restare a casa, per il bene di tutti.

Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l'accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Quali sono gli esempi di urgenza per autocertificazione?

Assistere una persona in difficoltà, oppure intervenire per una situazione di emergenza sono motivi che giustificano l'uscita ma devono essere indicati nel modulo di autocertificazione. Se si va da una persona bisogna indicare il motivo ma non le generalità, sempre per motivi di privacy.

È possibile fare visita ai congiunti?

In tutta Italia è "fortemente raccomandato" non ricevere nelle abitazioni private "persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative, situazioni di necessità e urgenze". In ogni caso è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal proprio comune e dai territori e all'interno di essi, salvo che per spostamenti motivati e comprovate esigenze: motivi di lavoro, di salute, di urgenza sempre da giustificare con il modulo di autocertificazione. È sempre consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione, residenza.

Posso assistere una persona non autosufficiente?

Sì, è una condizione di necessità. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

Quali negozi restano chiusi?

Il DPCM del 03 novembre 2020 prevede nella "zona rossa" la chiusura di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. (Un apposito allegato elenca tutte le categorie) È consentita per queste attività la consegna al domicilio senza limite e l'asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze fino alle ore 22.00

Quali negozi restano aperti?

Restano aperti i negozi di alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, negozi per bambini, fiorai, negozi di biancheria, negozi di giocattoli, librerie, cartoleria, negozi di prodotti informatici, articoli sportivi, calzature, ottici, negozi di ferramenta, lavanderie, profumerie, parrucchieri e barbieri, negozi per animali, pompe funebri, distributori automatici. (Un apposito allegato elenca tutte le categorie)

Anche per andare dal parrucchiere devo giustificarmi?

Sì, va indicata la destinazione nel modulo di autocertificazione

Posso andare a fare la spesa fuori dal territorio comunale?

No, se nel proprio comune ci sono negozi e supermercati che vendono quello che devo comprare. In ogni caso se non sono disponibili nel proprio comune è possibile andare nel comune più vicino muniti di autocertificazione.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?

Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal Dpcm 3 novembre 2020, la cui lista è disponibile nell'apposito allegato 23.

E i mercati?

Sono chiusi i mercati non alimentari.

Gli asili nido e le scuole dell'infanzia rimangono aperte?

Gli asili nido e le scuole dell'infanzia rimangono aperte.

Se si accompagnano i figli a scuola bisogna giustificarsi?

Sì, ma rientra nelle comprovate esigenze.

Le attività scolastiche della scuola primaria?

Sono aperte e le attività si svolgono in presenza.

Le attività scolastiche della scuola secondaria di primo e secondo grado?

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado il DPCM prevede didattica in presenza per le classi prime e didattica a distanza per le classi seconde e terze.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado le attività scolastiche si svolgono esclusivamente a distanza per il 100% delle classi fatta eccezione per le attività di laboratorio.

I ragazzi che frequentano la scuola e i laboratori devono giustificarsi?

No. Ma potrebbero essere fermati per controllo.

Si può andare a messa o a seguire altre celebrazioni religiose?

Sì, ma sempre con l'autocertificazione.

Si può uscire con il cane?

Sì per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone. Non va giustificato fino alle 22.00. Dopo serve l'autocertificazione perché non si tratta di una "comprovata esigenza". per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.

Posso andare dal veterinario?

Sì, per esigenze urgenti. I controlli di routine devono essere rinviati.

Si può fare una passeggiata?

Sì, ma bisogna rimanere nei pressi della propria abitazione.

Sono chiaramente ammesse, inoltre, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). Per esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell'autocertificazione. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell'obbligo di rispettare

la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone. Resta comunque consentita la passeggiata, al fine di accompagnare i minori o le persone non completamente autosufficienti, senza che sia in questo caso necessario il rispetto della distanza di un metro. Obbligo di mascherina.

Si può andare a correre?

Sì, anche lontano da casa all'interno dei confini comunali. È consentita solo se è svolta individualmente (o con i conviventi). È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti.

Posso usare la bicicletta?

L'uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all'aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri.

Come si compila l'autocertificazione?

Nel modulo vanno indicate le proprie generalità, il luogo da cui si parte e dove si arriva e il motivo dello spostamento.

Che cosa succede se non ho il modulo?

Le forze dell'ordine che effettuano il controllo forniranno il modulo da compilare sul posto, che poi dovrà essere loro consegnato.

Dove posso trovare il modulo di autocertificazione?

È possibile scaricarlo dal sito del Ministero..... Oppure è possibile richiederlo al proprio comune.

Chi è sottoposto alle misure di quarantena o isolamento si può spostare?

No, è previsto il "divieto assoluto" di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell'isolamento.

È consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l'obbligo di indossare la mascherina.

Se ho la febbre superiore a 37,5° o infezioni respiratorie posso uscire?

NO, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.

Se abito in un comune e lavoro in un altro posso fare "avanti e indietro"?

Sì, lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative

Sono un lavoratore autonomo come faccio a giustificare le comprovate esigenze lavorative?

"Comprovate" significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l'autodichiarazione

Posso andare nella seconda casa?

L'accesso alla seconda casa può essere consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.

Posso uscire per gettare i rifiuti?

Sì, seguendo le normali regole già in vigore. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.

Posso usare l'automobile con persone non conviventi?

Sì, purché siano rispettate alcune precauzioni: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L'obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.